



Giustizia Sportiva

Prot. N. 1061/2023 – 26/06/2023

Pos.1/2023

DECISIONE N. 004 /2023

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI	– Presidente
Avv. Antonio MENNUNI	– Componente
Avv. Antonio AMATO	– Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 26 giugno 2023 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 1/2023, nei confronti di:

Sig. Stefano TOMASINI quale atleta e Vicepresidente della ASD TT MACCHERONI all'epoca dei fatti, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato gli artt. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia Fitet, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI "per aver acconsentito alla sostituzione del referto di gara relativo all'incontro del 5.3.2023 tra la ASD TT Maccheroni e la ASD Guspini valido per il campionato di C1 Gir. M che originariamente contemplava il proprio nominativo tra gli atleti scesi in campo e successivamente sostituito con la consegna di un secondo referto indicante il nominativo dell'atleta Luca Tomasini. In Roma in data 5.3.2023" il tutto così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto;

Sig. Massimo MOTTOLA quale atleta e Presidente della ASD TT MACCHERONI all'epoca dei fatti, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato gli artt. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia Fitet, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, "per aver acconsentito alla sostituzione del referto di gara relativo all'incontro del 5.3.2023 tra la ASD TT Maccheroni e la ASD Guspini valido per il campionato di C1 Gir. M, che originariamente contemplava il nominativo dell'atleta Stefano Tomasini tra gli atleti scesi in campo e successivamente sostituito con la consegna di un secondo referto indicante il

ITTF • ETTU

nominativo dell'atleta Luca Tomasini. In Roma in data 5.3.2023", e così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto.

Sig. Fabio DI SILVIO quale componente ed atleta della ASD TT MACCHERONI, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato gli artt. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia Fitet, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"per aver indotto, in data 28.3.2023, il collaboratore della Federazione e componente della Commissione Gare Fitet, a sostituire sul portale telematico il referto gara relativo all'incontro del 5.3.2023 svoltosi tra la ASD TT Maccheroni e la ASD Guspini valido per il campionato di C1 Gir. M all'interno del quale originariamente era stato inserito il nominativo dell'atleta Stefano Tomasini tra gli atleti scesi in campo e successivamente sostituito con la consegna di un secondo referto indicante il nominativo dell'atleta Luca Tomasini. In Roma in data 5.3.2023",* così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto.

Sig. Lorenzo TOMASINI quale segretario ed atleta della ASD TT MACCHERONI, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato l'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fitet, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"per aver trasmesso, in data 28.3.2023, al collaboratore della Federazione e componente della Commissione Gare Fitet, una comunicazione mail a seguito della quale quest'ultimo procedeva alla sostituzione sul portale telematico il referto gara relativo all'incontro del 5.3.2023 svoltosi tra la ASD TT Maccheroni e la ASD Guspini valido per il campionato di C1 Gir. M all'interno del quale originariamente era stato inserito il nominativo dell'atleta Stefano Tomasini tra gli atleti scesi in campo e successivamente sostituito con la consegna di un secondo referto indicante il nominativo dell'atleta Luca Tomasini. In Roma in data 5.3.2023",* così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto.

la società ASD TT MACCHERONI in persona del suo Presidente e legale rappresentante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia per la condotta antisportiva tenuta dai propri tesserati signori Stefano TOMASINI, Fabio DI SILVIO, Massimo MOTTOLA, Lorenzo TOMASINI, così come sopra indicato.

Sig. Riccardo LISCI quale atleta e componente della ASD TT GUSPINI, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato l'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fitet nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"per aver acconsentito alla sostituzione del referto di gara relativo all'incontro del 5.3.2023 tra la ASD TT Maccheroni e la*

ASD Guspini valido per il campionato di C1 Gir. M che originariamente contemplava il nominativo dell'atleta Stefano Tomasini tra gli atleti scesi in campo e successivamente sostituito con la consegna di un secondo referto indicante il nominativo dell'atleta Luca Tomasini. In Roma in data 5.3.2023" il tutto così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto;

Sig. Michele LAI quale atleta e componente della ASD TT GUSPINI, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato l'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fitet nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI in quanto *per aver acconsentito alla sostituzione del referto di gara relativo all'incontro del 5.3.2023 svoltosi tra la ASD TT Maccheroni e la ASD Guspini valido per il campionato di C1 Gir. M che originariamente contemplava il nominativo dell'atleta Stefano Tomasini tra gli atleti scesi in campo e successivamente sostituito con la consegna di un secondo referto indicante il nominativo dell'atleta Luca Tomasini. In Roma in data 5.3.2023" il tutto così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto;*

la società ASD TT GUSPINI in persona del suo Presidente e legale rappresentante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia per la condotta antisportiva tenuta dai propri tesserati signori Michele LAI, Riccardo LISCI, così come sopra indicato.

Acquisito il fascicolo della Procura Federale.

All'udienza del 26/06/2023 fissata per la discussione in via telematica il Tribunale Federale, compariva il Procuratore Federale il quale comunicava di aver patteggiato con la ASD TT Guspini e con i tesserati Lisci e Lai le sanzioni rispettivamente di 3 punti di penalizzazione, e 3 mesi di sospensione, mentre concludeva proponendo le seguenti ulteriori sanzioni: a carico del Tesserato Mottola la sanzione della sospensione per mesi 8; a carico dei tesserati Di Silvio e Tomasini Stefano la sanzione della sospensione per mesi 9; a carico del tesserato Tomasini Lorenzo la sanzione della sospensione per mesi 4; a carico della Asd Maccheroni la sanzione di cui alla lettera L) dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia. Risultavano altresì presenti i tesserati Lai e Lisci assistiti dall'Avv. Lampis i quali confermavano l'accordo sull'applicazione concordata di sanzione.

Nessuno compariva per gli altri incolpati.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, tenuto conto della memoria presentata dalla difesa della ASD TT Maccheroni e dei suoi tesserati, ritiene che la condotta contestata sia esplicitamente ammessa e come tale meritevole di sanzioni disciplinari nei limiti che qui di seguito si espongono.

Quanto al patteggiamento proposto per la posizione della ASD TT Guspini e dei suoi tesserati il Tribunale ritiene congrue le sanzioni concordate.

Quanto invece alla posizione della ASD TT Maccheroni e dei suoi tesserati, considerata anche la portata della decisione resa dal Giudice Sportivo della vicenda in esame, Il Tribunale ritiene di poter condividere le sanzioni proposte dalla Procura per i tesserati, mentre ritiene invece di irrogare nei confronti del sodalizio la sanzione di cui alla lettera i) dell'art. 10 del Reg. di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:

a) Di omologare il patteggiamento concordato come esposto in narrativa e pertanto di infliggere le seguenti sanzioni:

-3 punti di penalità a carico della Asd TT Guspini, da scontare nella classifica del campionato appena concluso;

-3 mesi di sospensione da ogni attività federale a carico dei tesserati Riccardo Lisci e Michele Lai

b) Di infliggere le seguenti ulteriori sanzioni:

- sospensione da ogni attività federale per la durata di 9 mesi a carico dei tesserati Stefano Tomasini e Fabio di Silvio;

- sospensione da ogni attività federale per la durata di 8 mesi a carico del tesserato Massimo Mottola;

-sospensione da ogni attività federale per mesi 4 a carico del tesserato Lorenzo Tomasini;

- retrocessione della Asd Maccheroni al Campionato immediatamente inferiore.

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate, nonché agli uffici federali competenti.

Così pronunziato in Roma, 26 giugno 2023

Il Presidente **F.to** Avv. Eraldo Liberati

Il componente **F.to** Avv. Antonio Amato

Il componente **F.to** Avv. Antonio Mennuni